



## **Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)**

**Modifica del 19 novembre 2020**

---

*L'Ufficio federale della sanità pubblica,  
d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente e con la Segreteria di Stato  
dell'economia,*

visto l'articolo 10 lettera a dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sui biocidi (OBioc),  
*ordina:*

I

L'allegato 2 OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2020.

19 novembre 2020

Ufficio federale della sanità pubblica:  
Anne Lévy

<sup>1</sup> RS 813.12

*Allegato 2*  
(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22,  
31 cpv. 1, 62 cpv. 2, 62a cpv. 4, 62c cpv. 1)

*Nota a piè di pagina nel titolo*

## **Elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati<sup>2</sup>**

<sup>2</sup> Il contenuto dell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati non è pubblicato nella RU. L'elenco dell'Unione può essere consultato gratuitamente all'indirizzo [www.anmeldestelle.admin.ch](http://www.anmeldestelle.admin.ch) > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi > Allegato 2. Fa stato la versione del 15 dicembre 2020.